

I tempi del matrimonio in età moderna

DANIELA LOMBARDI

Per studiare i comportamenti matrimoniali e sessuali dell'età moderna, le fonti processuali conservate negli archivi diocesani italiani rappresentano una documentazione straordinariamente ricca, che, negli ultimi anni, ha attirato l'attenzione degli storici e, in particolare, delle storiche¹. A spiegare l'interesse crescente, non solo in Italia, verso queste fonti concorrono diversi fattori. Esse offrono l'opportunità di mettere a fuoco i comportamenti individuali e familiari all'interno del contesto normativo che ne determinava le regole, di far dialogare tra loro norme e pratiche, evitando schematiche contrapposizioni, di intrecciare storia delle istituzioni e storia dei sentimenti. Inoltre, consentono di allargare l'indagine ai ceti medio-bassi, sia della città che della campagna, che erano quelli maggiormente coinvolti nei processi per conflitti matrimoniali. Le élites utilizzavano in genere altri strumenti di composizione dei conflitti, che assicuravano una minore pubblicità ai propri dissidi familiari: dall'appello alle istanze superiori della giustizia ecclesiastica, che avevano sede a Roma, lontano dal luogo del conflitto, fino al ricorso alla mediazione dei segretari della corte granducale.

Le fonti processuali sono però avaro di numeri. Esse rischiano di apparire deludenti per chi voglia intraprendere un'analisi quantitativa in una prospettiva di demografia storica. Nel corso della mia ricerca sulle cause civili e criminali del tribunale diocesano di Firenze, relative ai comportamenti matrimoniali e sessuali dei laici della diocesi, nel periodo compreso tra il XVI e il XVIII secolo, ho dovuto rinunciare a fornire dati anagrafici sulle persone coinvolte, nonostante la voluminosità di molti fascicoli processuali (Lombardi 2001). Le carte per lo più tacciono sull'età del coniuge che si rivolgeva al tribunale (nelle cause civili) o era perseguito *ex officio* dal giudice (nelle cause criminali), né danno indicazioni sulla sua età al matrimonio. Tacciono anche sulla condizione sociale, che si può talvolta desumere dal contesto. Ad eventuali figli si accenna raramente. Qualcosa di più sappiamo sui testimoni, che erano parenti, amici o vicini, sempre ben informati dei fatti altrui e sovente partecipi in prima persona delle vicende familiari delle altre coppie. In tribunale, di loro non si poteva fare a meno: la parte attrice che sporgeva querela poteva essere convincente solo se era in grado di fornire prove testimoniali, perché nei processi matrimoniali altri tipi di prova non erano ammessi. La confessione, difatti, considerata nel diritto canonico la prova per eccellenza, era rifiutata per il rischio di collisione tra le parti in causa, che avrebbero potuto essere entrambe interessate a dichiarare nullo il vincolo. Quindi erano in molti ad essere chiamati dalle coppie in lite per testimoniare a favore dell'uno o dell'altra. Al giudice spettava valutare la

loro attendibilità, sulla base dei criteri fissati dal diritto canonico fin dal XIII secolo (Donahue 1981).

Credibilità e incorruttibilità dei testimoni erano essenziali per un corretto dibattimento processuale. Perciò la loro deposizione era preceduta non solo dal giuramento di dire la verità, ma anche da precise informazioni su chi erano, cosa facevano, che rapporti intrattenevano con la parte che li aveva chiamati a deporre, ecc. Non a caso un'altra fonte ben più nota ai demografi storici è quella dei cosiddetti processetti matrimoniali, che in realtà non erano dei processi ma delle inchieste, sempre promosse dall'autorità ecclesiastica, finalizzate ad accertare lo stato libero delle coppie che intendevano sposarsi, soprattutto se si trattava di forestieri. Anche qui si ricorreva a testimoni che potessero informare la corte sulle precedenti esperienze di vita degli aspiranti sposi. E anche la loro credibilità veniva attentamente vagliata attraverso una serie di domande, le cui risposte costituiscono una documentazione preziosa per ricostruire i comportamenti demografici di un campione della popolazione².

Ma torniamo al problema dell'età al matrimonio, su cui sappiamo poco. Perfino nei fascicoli processuali in cui si trattava di verificare la validità o nullità di matrimoni controversi, quel che spesso resta incerto è proprio la data della presunta celebrazione delle nozze. Chi si rivolgeva al tribunale per ottenere la conferma della validità del vincolo coniugale, contestata dal partner, difficilmente indicava un giorno preciso, una data esatta in cui collocare l'inizio della vita di coppia. Piuttosto, si dilungava nella descrizione dei comportamenti che la coppia aveva assunto: bere, mangiare, conversare e scherzare insieme, chiamarsi e trattarsi da marito e moglie di fronte alla comunità sancivano l'avvio di un rapporto di coppia molto di più di una cerimonia nuziale. Si trattava quindi di comportamenti diluiti nel tempo, non riconducibili ad un singolo momento. La memoria di un giorno restava offuscata rispetto all'importanza che veniva data ai gesti dell'intimità e della familiarità quotidiana.

Come spiegare questa difficoltà a collocare il matrimonio in un momento preciso? Qui ci sono d'aiuto le fonti processuali, che, inserite nel contesto giuridico del tempo, ci consentono di intuire cos'era il matrimonio per gli uomini e le donne appartenenti ai ceti popolari urbani e rurali. Prima del Concilio di Trento bastava il consenso degli sposi perché un matrimonio fosse valido: non c'era bisogno di forme solenni e pubbliche di celebrazione, né della presenza di un sacerdote o di testimoni, né di un luogo sacro. Il consenso era un fatto interiore: si poteva esprimere con parole, ma anche con un semplice cenno del capo. Il problema era di come renderlo visibile agli altri, affinché la nuova coppia venisse riconosciuta come tale dalla comunità e fossero assicurate la legittimità dei figli e la trasmissione dei beni. I riti nuziali, diversi a seconda delle consuetudini locali e del ceto sociale di appartenenza degli sposi (ma, come si è detto, non obbligatori), contribuivano a dare pubblicità alla nuova unione. Anch'essi non erano concentrati in un determinato momento, ma diluiti in una sequenza che scandiva il lungo processo di formazione del matrimonio: dal tocco della mano al bacio, ai doni, al brindisi fino all'inanellamento della sposa e al suo trasferimento nella casa dello sposo. Non si trattava neppure

re di una sequenza fissa, ma di un insieme di riti flessibili e adattabili alle diverse esigenze delle coppie e delle loro famiglie, che potevano dilatarsi o accorciarsi, complicarsi o semplificarsi a seconda del bisogno. Era l'insieme, non il singolo gesto compiuto in un preciso momento, a distinguere un'unione legittima da altri rapporti casuali.

All'interno di questa sequenza era la promessa (o sponsali), vale a dire il consenso espresso al tempo futuro – io ti prenderò per moglie/marito – che i giovani si scambiavano normalmente di fronte ai propri familiari, a rappresentare il momento cruciale, l'atto in qualche modo costitutivo del vincolo. Era difatti ben più di una semplice promessa: un impegno vincolante, un obbligo all'adempimento, a patto che non vi fossero impedimenti al matrimonio né intervenissero mutamenti radicali nello status dei promessi sposi. Da quel momento il matrimonio 'iniziava' e si sarebbe concluso, talvolta dopo anni, solo quando gli sposi fossero andati a vivere insieme. Iniziare, seguire, finire il matrimonio erano espressioni d'uso comune: esse chiariscono bene il senso del matrimonio come un farsi, in cui lo scambio del consenso al momento della promessa conteneva già *in nuce* un impegno matrimoniale. D'altronde era allora che si stabilivano gli accordi patrimoniali: anche per i ceti popolari, pur non essendo in gioco grandi patrimoni, era d'importanza cruciale fissare l'entità della dote e del corredo e i tempi della loro consegna nelle mani dello sposo. Va anche detto che chi apparteneva a questi ceti godeva di alcuni margini di iniziativa nella scelta del partner. A differenza dei ceti aristocratici e borghesi, le cui donne erano quasi reclusi in casa, i giovani del popolo avevano molte occasioni per incontrarsi, conoscersi e 'fare all'amore', nel senso di avviare i primi approcci e frequentarsi con una certa assiduità, senza però assumere nessun impegno. Le feste, le veglie, i luoghi di lavoro, ma anche semplicemente la strada erano spazi che incoraggiavano la promiscuità giovanile. Solo in un secondo momento le rispettive famiglie venivano coinvolte – spesso con l'intervento di intermediari – per ottenere il loro consenso.

Dopo il Concilio di Trento – conclusosi nel 1563 – molte cose cambiarono. I decreti tridentini imposero per la prima volta un rito di celebrazione uguale per tutti, in mancanza del quale il matrimonio non era considerato valido. Non bastava più il consenso degli sposi: era necessario che fossero presenti parroco e testimoni e che la cerimonia si svolgesse in uno spazio sacro, di fronte alla porta della chiesa (solo più tardi, nel corso del XVII secolo, al suo interno). Per imporre un più efficace controllo sul matrimonio, la Chiesa aveva bisogno di trasformarlo in un atto puntuale, gestito dal clero e registrato negli appositi libri parrocchiali³. Le nuove forme di celebrazione si diffusero rapidamente, perché rispondevano ad esigenze di pubblicità e certezza condivise da tutti. A partire dagli anni settanta del Cinquecento i processi in cui l'oggetto del contendere era l'esistenza o meno del vincolo tendono difatti a diminuire drasticamente⁴.

Non cambiò, invece, la percezione che uomini e donne avevano del matrimonio. Le carte processuali rivelano chiaramente che i fedeli facevano fatica a ridurre il matrimonio ad un atto istantaneo, celebrato in un determinato giorno secondo un rituale rigido. Il matrimonio continuò ad essere vissuto come un lungo processo

scandito da una successione di tappe. Non solo. Il Concilio aveva volutamente evitato di pronunciarsi in merito alla promessa, per concentrare l'attenzione sull'unico momento del consenso al tempo presente, al cospetto del parroco, cui spettava rivolgere agli sposi la consueta domanda «Vuoi tu prendere per moglie/marito...?». Ciononostante, la promessa non scomparve dalla scena. Essa continuò a rappresentare un impegno vincolante, per gli sposi e le loro famiglie, che dava avvio al rapporto di coppia, da quel momento riconosciuto come legittimo da parenti e amici, anche se il matrimonio vero e proprio non era stato ancora celebrato e la convivenza non era iniziata.

La promessa consentiva alle coppie e alle loro famiglie di stabilire i tempi di costruzione del matrimonio sulla base delle proprie esigenze, di allungare o accorciare i tempi tra la promessa e le nozze. Per la donna si trattava di preparare il corredo e riuscire a pagare almeno una parte della dote, necessari per mettere su casa. Per un uomo, era importante concludere l'apprendistato in bottega o aspettare che le dimensioni del potere consentissero l'aggiunta di un nuovo nucleo familiare. C'erano poi le questioni di precedenza tra fratelli e sorelle: se il padre era morto, spettava ai fratelli preoccuparsi di costituire la dote alle sorelle, prima di poter essi stessi pensare al matrimonio (Delille 1996).

E ancora: la promessa, proprio perché rappresentava la prima tappa del percorso matrimoniale che si sarebbe concluso con le nozze, finiva col legittimare l'intimità sessuale tra i partner. Era la stessa dottrina canonica pretridentina a consentire una certa tolleranza verso questi comportamenti. Pur se fin dal XII secolo era prevalsa la teoria consensualistica, la concezione secondo la quale il consenso doveva essere perfezionato dalla consumazione per rendere il vincolo perfetto ed indissolubile continuò ad avere una certa influenza nel mondo della Chiesa. Tanto che l'atto sessuale, se preceduto da una promessa, costituiva una presunzione inconfutabile di consenso al presente e quindi trasformava la promessa in matrimonio (era il cosiddetto matrimonio presunto) (Gaudemet 1989, 125, 127, 134-135).

La Chiesa post-tridentina condusse una dura battaglia per sradicare questi comportamenti. La sessualità fu rigorosamente circoscritta all'interno del vincolo coniugale, che la nuova normativa, imponendo una forma di celebrazione, aveva contribuito a separare nettamente da altri tipi di rapporti, in primo luogo dalla promessa. Tuttavia era inevitabile che i tempi lunghi del matrimonio favorissero l'intimità sessuale tra i promessi sposi. Nonostante le ripetute raccomandazioni dei sinodi diocesani di giungere rapidamente, dopo gli sponsali, alla celebrazione delle nozze, la difficoltà di mettere su casa continuò ad incidere pesantemente sui tempi di costruzione del matrimonio. In questo quadro, è ovvio che il contenimento della sessualità prematrimoniale stentasse ad affermarsi. Pur essendo percepita come colpa – i peccati della carne, nel Medioevo considerati meno importanti dei peccati dello spirito, perché questi ultimi avevano un effetto disgregante sulla comunità, erano assurti al rango di peccati gravi – nella mentalità dei fedeli e del basso clero la frequentazione prematrimoniale era una 'macchia' che poteva essere facilmente cancellata dalla conclusione delle nozze. Agli inizi del Settecento, il vescovo di Cesena Giovanni Fontana rifletteva sconsolato sulla facilità con cui le ragazze pec-

catrici si liberavano dal senso di colpa, senza neppure avvertire il bisogno di confessarsi:

Confesso il vero, che io mai mi sarei creduto che l'ignoranza d'alcune fanciulle giungesse tanto oltre, che non solo prima di sposarsi commettessero de' peccati, ma che di più ne facessero sì poco conto, che né pure se ne confessassero; dicendo che la penitenza è fatta, et è saldata la macchia, con la conclusione del matrimonio (Fontana 1716, 29).

Per tutto il XVIII secolo gli scrittori devoti continuarono a proporre – alle ragazze innanzitutto, ma anche ai maschi – il modello della castità prematrimoniale, cercando di inculcare nei giovani il senso del peccato, di terrorizzarli con esempi raccapriccianti, di insistere sui castighi inflitti da Dio (Novi Chavarria 1988; Guerxi 1988; Lombardi 2001, 359 sgg.). Ma ancora sullo scorcio del secolo le fonti processuali rivelano la persistenza del vecchio modo di concepire i rapporti sessuali prima del matrimonio come legittimi. Il progetto matrimoniale era difatti considerato al pari di una 'coperta' che teneva la donna al riparo da qualsiasi insinuazione sul suo onore: l'espressione, particolarmente efficace, fu usata nel 1777 da un conciatore di pelli, pisano, trasferitosi ad Empoli, che aveva anche riferito delle voci che circolavano per il paese a proposito della coppia in questione: «il popolo diceva se tra loro fanno del male, verrà il tempo che la sposterà» (AAF-1). L'atto sessuale poteva anche essere percepito come un peccato, un male cui bisognava riparare con la giusta penitenza, grazie alla incessante campagna condotta dalla Chiesa post-tridentina; ma è significativo che la penitenza si identificasse con il matrimonio riparatore, in grado di cancellare ogni colpa. L'intimità e la familiarità tra promessi sposi non davano scandalo, a patto che si giungesse alle nozze. Gli stessi parroci, pur registrando come scandalose le lunghe ed assidue frequentazioni prematrimoniali, erano in realtà disposti ad aspettare anni, nella speranza che tutto si concludesse con le auspicate nozze, evitando di ricorrere a misure repressive e di denunciare il fatto alle autorità superiori.

Su questi temi sarebbe interessante avviare una comparazione con i paesi protestanti, per verificare se effettivamente – come appare da alcuni studi – la repressione della sessualità al di fuori del vincolo coniugale sia stata attuata con maggior efficacia e minore tolleranza rispetto ai paesi cattolici⁵.

L'età al matrimonio – di qui eravamo partiti – va quindi considerata come il momento conclusivo di un lungo percorso matrimoniale. Ci si può chiedere se l'aumento dell'età al matrimonio che si registra nel corso del Settecento⁶ non possa essere dipeso anche da un'ulteriore dilatazione di questi tempi, da una maggiore difficoltà a concludere l'iter matrimoniale, più che ad avviarlo.

Una conferma di questa ipotesi è data dall'analisi dei processi per stupro non violento. Per stupro non si intendeva, come oggi, la violenza carnale, bensì la seduzione di una nubile vergine o di una vedova casta, in cui la violenza era solo un'aggravante. Quindi anche i rapporti sessuali consensuali erano annoverati sotto questa voce. Nello Stato fiorentino fin dal primo Seicento lo stupro diventò di esclusiva pertinenza del foro secolare. I processi della seconda metà del XVIII secolo – in

un periodo di acceso dibattito politico in materia penale, sotto il governo del granduca Pietro Leopoldo – studiati da Georgia Arrivo, ci dicono che spesso le donne ‘stuprate’ si rivolgevano al tribunale criminale per accelerare i tempi del matrimonio. Nella maggior parte dei casi non si trattava difatti di incontri occasionali, ma di relazioni di lunga durata che, invece di formalizzarsi per poi concludersi con le nozze, si trascinarono per le lunghe oppure ad un certo punto trovavano degli ostacoli e si interrompevano. La querela per stupro poteva servire come forma di pressione (sul partner o sulla famiglia o sul padrone che si opponeva alle nozze) per superare gli ostacoli e giungere al matrimonio, prima ancora che venisse emanata la sentenza. Ciò significa che la coppia e le rispettive famiglie riuscivano a trovare un accordo extragiudiziale e il processo restava sospeso. L’accordo riguardava non solo la celebrazione delle nozze, ma anche l’entità della dote e i tempi della sua consegna, che erano frequentemente motivo di conflitto tra le famiglie. Il processo diventava così uno strumento di contrattazione tra le parti in causa, allo scopo di ottenere le condizioni più vantaggiose per entrambe in tempi ben più rapidi delle normali trattative matrimoniali. L’età delle donne che sporgevano querela e dei loro presunti seduttori era difatti più bassa dell’età media al matrimonio registrata in Toscana: intorno ai ventitre anni quella delle giovani, sui ventisei quella dei partner.

Va anche detto che molto spesso era la sopraggiunta gravidanza a spingere alla querela e a costringere il partner a scelte immediate: messo alle strette di fronte ad un evento di cui tutti venivano a conoscenza, il seduttore era tenuto ad assumersi le sue responsabilità (Arrivo 2002 e 2004).

Era dunque la gravidanza a portare allo scoperto comportamenti che altrimenti sarebbero rimasti nascosti. Anche i processi criminali per stupro rivelano che la sessualità prematrimoniale era sì percepita come una colpa, ma solo nel momento in cui veniva alla luce. E la stessa gravidanza illecita era comunque una colpa cui era possibile rimediare senza che lasciasse tracce compromettenti: non una vera e propria trasgressione, ma un incidente di percorso nel lungo e accidentato iter matrimoniale.

¹ Per una puntuale ricognizione rinvio al saggio di S. Seidel Menchi in questo stesso numero della rivista. Si veda anche Seidel Menchi 2000.

² Per un esempio cfr. Menzione 1990.

³ Mi limito a citare Zarri 1996 (ora Zarri 2000).

⁴ Per Firenze e la sua diocesi cfr. Lombardi 2001, 167-177.

⁵ Si vedano, a titolo d’esempio, Ingram 1987; Watt 1994; Harrington 1995.

⁶ Rettaroli 1992; per la Toscana cfr. Breschi, Rettaroli 1995.

Riferimenti archivistici

- AAF Firenze, Archivio Arcivescovile
- AAF-1: AAF, *Cause civili matrimoniali*, 85, n. 6, Maria Assunta del fu Giovanni Del Birga vs Giuseppe del fu Antonio Visibelli, anni 1777-1778.

Riferimenti bibliografici

- G. Arrivo 2002, *Raccontare lo stupro. Strategie narrative e modelli giudiziari nei processi fiorentini di fine Settecento*, in N.M. Filippini, T. Plebani, A. Scattigno (a cura di), *Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, Viella, Roma, 69-86.
- G. Arrivo 2004, *Storie ordinarie di matrimoni difficili. Assunta Tortolini e Giuseppe Mazzanti di fronte al Supremo Tribunale di Giustizia di Firenze*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, Il Mulino, Bologna, 597-618.
- M. Breschi, R. Rettaroli 1995, *La nuzialità in Toscana, secoli XIV-XIX*, in *Le altre Italie demografiche. Saggi di demografia storica*, Udine, 21-43.
- G. Delille 1996, *Strategie di alleanza e demografia del matrimonio*, in M. De Giorgio, Ch. Klapisch-Zuber (a cura di), *Storia del matrimonio*, Laterza, Roma-Bari, 283-303.
- Ch. Donahue 1981, *Proof by Witnesses in the Church Courts of Medieval England: An Imperfect Reception of the Learned Law*, in M.S. Arnold, Th. Green, S.A. Scully (a cura di), *On the Laws and Customs of England. Essays in Honor of Samuel E. Thorne*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 127-158.
- G. Fontana 1716, *La santità e la pietà trionfante in ogni dignità, conditione, e stato*, in Venezia, presso A. Poletti, 1716.
- J. Gaudemet 1989, *Il matrimonio in Occidente*, SEI, Torino (ed. or. Paris 1987), pp. 125, 127, 134-135.
- L. Guerci 1988, *La sposa obbediente. Donna e matrimonio nella discussione dell'Italia del Settecento*, Tirrenia, Torino.
- J. Harrington 1995, *Reordering Marriage and Society in Reformation Germany*, Cambridge University Press, Cambridge-London.
- M. Ingram 1987, *Church Courts, Sex, and Marriage in England, 1570-1640*, Cambridge University Press, Cambridge.
- D. Lombardi 2001, *Matrimoni di antico regime*, Il Mulino, Bologna.
- A. Menzione 1990, *Immigrazioni a Livorno nel sec. XVII attraverso i processi matrimoniali. Alcune note*, «Bollettino di demografia storica» 12, 97-102.
- E. Novi Chavarria 1988, *Ideologia e comportamenti familiari nei predicatori italiani tra Cinque e Settecento. Tematiche e modelli*, «Rivista storica italiana», C, 679-723.
- R. Rettaroli 1992, *L'età al matrimonio*, in M. Barbagli, D.I. Kertzer (a cura di), *Storia della famiglia italiana 1750-1950*, Il Mulino, Bologna, 63-102.
- S. Seidel Menchi 2000, *I processi matrimoniali come fonte storica*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, Il Mulino, Bologna, 15-94.
- G. Zarri 1996, *Il matrimonio tridentino*, in P. Prodi, W. Reinhard (a cura di), *Il concilio di Trento e il moderno*, Il Mulino, Bologna, 437-483 (ora in G. Zarri, *Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna*, Il Mulino, Bologna 2000, 203-250).
- J.R. Watt 1994, *The Making of Modern Marriage. Matrimonial Control and the Rise of Sentiment in Neuchâtel, 1500-1800*, Cornell University Press, Ithaca-London.